VERBALE DI ACCORDO PER LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI MOBILITA'

Tra

- la società **"Medivet Srl"**, con sede legale in Milano, Via Marco Bruto n. 24, rappresentata dal Sig. Francesco Tesse, munito di delega allo scopo, con l'assistenza dello Studio Associato Bariatti, in persona della Dott.ssa Piera Bariatti, del Dott. Maurizio Ghislandi e dell'Avv. Stefano Bosio;
- la **Filcams-Cgil nazionale,** rappresentata dalla Sig.ra Maria Teresa Perin, Segretario Generale Provinciale Cremona, con delega nazionale, la **Fisascat-Cisl nazionale,** rappresentata, giusta delega, dal Sig. Luigi Conte e dalla Sig.ra Angela Lazzaro, Segretario generale Fisascat/Cisl di Cremona-Mantova, la **Uiltucs-Uil**, rappresentata, giusta delega, dal Sig. Gianni Rodilosso.

Premesso che:

1. in data 01 ottobre 2019 è stata attivata dalla società MEDIVET srl, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.4 e 24 della legge 23.07.91, n.223, una procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività, per un numero complessivo di 11 lavoratori a tempo indeterminato, corrispondenti all'intera forza lavoro , suddivisi come segue:
 - n. 06 dipendenti totali così distribuiti: n.03 Impiegati Amministrazione, n. 02 Operai addetti al Magazzino Accessori e n. 01 Addetto alla Toelettatura animali, attualmente occupati nelle unità operative MEDIVET srl (FAUNA FOOD) di Bagnolo Cremasco (CR), in Via Milano 30/32;
 - n. 05 dipendenti totali così distribuiti: n.3 Impiegati Amministrativi Magazzino, n. 02 Operai Magazzino e Logistica, attualmente occupati nelle unità operative MEDIVET srl (FAUNA FOOD) di Bagnolo Cremasco (CR), S.S. Paullese km 29,7 (Via Martiri delle Foibe);
2. nell'ambito del confronto sindacale sono state discusse le motivazioni di tale provvedimento, esposte nella comunicazione di attivazione della procedura e la Società e le OO.SS. hanno preso in considerazione tutte le possibili misure volte a salvaguardare l'occupazione e contenere il ricorso ai licenziamenti. La particolarità della situazione descritta nella lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo non consente però di percorrere vie alternative alla risoluzione dei rapporti di lavoro;
3. sono state altresì esaminate e discusse le possibili misure volte ad attenuare, per quanto possibile, l'impatto occupazionale e la Società, al fine di fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della procedura, si è mostrata disponibile a valutare eventuali sostegni economici aggiuntivi rispetto alle normali competenze di fine rapporto, da erogarsi previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c.;
4. nelle more della procedura di consultazione sindacale, il numero di dipendenti in esubero è sceso a 10 unità, a seguito delle sopravvenute dimissioni di n. 1 degli 11 lavoratori a tempo indeterminato, originariamente indicati nella lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo, per successivo pensionamento del medesimo.

Dopo ampia ed approfondita discussione le parti

concordano quanto segue:

a) le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo sindacale (nel prosieguo, l'"Accordo Sindacale");

b) coerentemente con quanto comunicato con la lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo dell'01 ottobre 2019, la Società provvederà a risolvere il rapporto di lavoro per cessazione di attività della sua intera forza lavoro a tempo indeterminato, pari a 10 unità, come precisato nel punto 4. delle premesse. La risoluzione dei rapporti avverrà entro le tempistiche previste dalla legge;

c) il criterio in base al quale i lavoratori saranno licenziati, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della Legge n. 223/91, è individuato nella non opposizione al licenziamento da parte dei suddetti lavoratori;

d) la Società inizierà a comunicare le risoluzioni del rapporto di lavoro agli interessati a decorrere dalla data del 19 novembre 2019;

e) fermo quanto precede, la Società si impegna ad erogare – solo ed esclusivamente ai lavoratori che entro il corrente mese di novembre 2019 sottoscriveranno apposito verbale di conciliazione in sede sindacale (nel prosieguo, il "Verbale di Conciliazione") ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, quarto comma, Cod. Civ. e degli articoli 410 e 411 Cod. Proc. Civ., con rinunzia all'impugnazione del licenziamento e a qualsiasi pretesa derivante dall'esecuzione e cessazione del rapporto di lavoro i seguenti importi (in aggiunta alle spettanze di fine rapporto dovute ai sensi di legge e di CCNL):

- la somma netta di **Euro 6.000,00** (seimila/00) per tutti lavoratori indipendentemente dalla fascia di appartenenza (Età,Anzianità Aziendale, Carichi di famiglia, Inquadramento e tipologia di contratto);
- un Importo netto variabile suddiviso in n. 03 Fasce differenzianti per Anni di Anzianità Aziendale così articolato:
 - **FASCIA N. 1 - DIPENDENTI CON LA SOLA AZNIANITA' AZIENDALE**
 importo netto di **Euro 6.500,00** (seimilacinquecento/00) con riparametrazione se orario PartTime;
 - **FASCIA N. 2 - DIPENDENTI da 10 a 20 ANNI DI ANZIANITA' AZIENDALE**
 importo netto da **Euro 6.900,00** (seimilanovecento/00) a **Euro 7.300,00** (settemilatrecento/00) in funzione ai parametri di ETA', Carichi di famiglia e Qualifica;
 - **FASCIA N. 3 - DIPENDENTI CON < 10 ANNI DI ANZIANITA' AZIENDALE**
 importo netto di **Euro 4.500,00** (quattromilacinquecento/00) per tutti gli appartenenti alla Fascia per omogeneità di parametri
- i suddetti importi saranno erogati a titolo di incentivo all'esodo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, lett. b), della Legge n. 153 del 30 aprile 1969, così come successivamente modificata dall'art. 6, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 314/1997, con applicazione del regime della tassazione separata di cui agli artt. 17 e 19 del T.U.I.R.;
- per quei lavoratori che intendessero intraprendere, attraverso una propria attività professionale, l'offerta dei medesimi servizi precedentemente disponibili dalla Società MEDIVET (toelettatura animali) oltre alla somma di cui al primo punto (€ 6.000) un'ulteriore importo di € 3.000 netti;
- per quei lavoratori con requisiti di pensionamento anticipato (riforma Monti-Fornero) entro l'anno 2019 verrà garantita al lavoratore di continuare ad esercitare la propria attività con l'attuale trattamento economico retributivo fino all'esaurimento della finestra di tre mesi, così da accedere direttamente alla pensione una volta cessato il rapporto di lavoro dipendente;
- i dipendenti eventualmente in possesso di una promessa di assunzione presso un altro datore di lavoro, potranno usufruire comunque della Naspi, beneficiando esclusivamente di un incentivo all'esodo pari a € 2.000 netti;
- le parti hanno inoltre convenuto che il pagamento dei sopra esposti importi , nonché del T.F.R. avverrà mediante rateizzazione alle seguenti scadenze:

- 1° rata pari al 20% del totale degli emolumenti a 30 giorni dalla chiusura del rapporto di lavoro
- 2° rata pari al 15% del totale emolumenti a 60 giorni
- 3° rata pari al 15% del totale emolumenti a 90 giorni
- 4° rata pari al 20% del totale emolumenti a 120 giorni
- 5° rata pari al 15% del totale emolumenti a 150 giorni
- Saldo pari al 15% del totale emolumenti a 180 giorni

f) le parti si danno atto di avere svolto un pieno e trasparente confronto, ritenendo quindi anche sanate eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura afferenti la comunicazione di avvio e gli altri passaggi procedurali. Quanto sopra anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 45, della legge n. 92/2012;

g) con la sottoscrizione del presente Verbale le parti si danno reciprocamente atto di avere esperito ed esaurito positivamente a tutti gli effetti la procedura di cui agli articoli 24 e 4 della legge n. 223/91, anche ai fini di quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 5 della legge n. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto in Milano, lì 18 novembre 2019.

p. MEDIVET Srl

le OO.SS.

FILCAMS CGIL

UILTUCS - UIL